

## **REGOLAMENTO**

### **PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 28 del 13/12/2019

#### **Art. 1 – Finalità del contributo**

Le finalità che si intendono perseguire con il contributo delle famiglie sono essenzialmente quelle di garantire stabilità e sviluppo alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari.

Contribuire, ancor più che un obbligo giuridico, è un dovere solidale, ove le condizioni economiche lo consentano.

Il contributo volontario da parte delle famiglie non può e non deve essere inteso come una “tassa per l’iscrizione e la frequenza della scuola”.

Il versamento da parte delle famiglie del suddetto contributo non è stabilito da norma di legge; pertanto, non è obbligatorio, ma è atto volontario da parte delle famiglie stesse. Esso costituisce prassi, in vigore da anni, estesa, praticamente, a tutte le scuole, di ogni ordine e grado.

Si ritiene, pertanto, che l’istituzione di un contributo volontario in denaro, con le modalità specificate di seguito, in totale conformità con le norme vigenti, rendicontabile in modo accurato e trasparente, nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, sia la soluzione migliore per continuare a proporre ai nostri alunni un’offerta formativa di qualità.

#### **Art. 2 – Importo del contributo**

Il contributo è formato da due quote indipendenti.

La prima costituita dall’importo annualmente richiesto per le spese anticipate dalla scuola (polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, libretto giustificazioni, spese postali e telefoniche...)

Tale somma varia annualmente sulla base dell’esito della gara per l’affidamento dei servizi assicurativi ad una compagnia di assicurazione o ai costi tipografici per il libretto delle assenze, alle spese postali e telefoniche.

Tale cifra è oggi di **€ 20,00**

La seconda, quota volontaria propriamente detta, è stabilita in questo modo:

**classi prime € 30,00**

**classi successive € 80,00**

Anche tale quota può essere aggiornata ogni anno scolastico

Le famiglie che intendono versare anche il contributo volontario verseranno quindi un totale di **€ 50,00** per la classe prima e **€ 100,00** per le classi successive.

Le famiglie che lo desiderano potranno versare anche contributi superiori.

I contributi volontari sono detraibili, come precisato nell’art. 4.

Le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie saranno indirizzate ad interventi di ampliamento dell'Offerta Formativa, come da nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 312, datata 20 marzo 2012.

### **Art. 3 – Modalità di versamento**

Il contributo dovrà essere versato, entro la scadenza delle iscrizioni, a seguito di apposita comunicazione da parte del Dirigente scolastico nella quale viene precisato annualmente l'importo della quota per assicurazione e quello minimo per Ampliamento offerta Formativa

Il versamento individuale dei contributi potrà essere eseguito nei seguenti modi:

1. Allo sportello dell'ufficio didattico con carta di credito o bancomat
2. con bonifico bancario sul conto dell'istituzione: IBAN IT65R0627013199T20990000028  
Occorre riportare nella causale : cognome nome dell'alunno/a, classe, sezione e la scuola frequentata la causale del versamento (contributo volontario per l'ampliamento offerta formativa, viaggi istruzione ecc.)

**Nella prima e seconda modalità di versamento il contributo potrà essere detratto fiscalmente a norma dell'art. 23 decreto legislativo 9/7/1997 n. 241**

Tale modalità di versamento rispetta pienamente la privacy, essendo impossibile conoscere a livello di classe e di plesso l'identità di chi ha e di chi non ha versato il contributo.

### **Art. 4 – Detrazione fiscale**

Si riporta la risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2 marzo 2016 al quesito "Spese per la frequenza scolastica".

"In data 16 luglio 2015 è entrata in vigore la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti". La legge ha riformulato le disposizioni del TUIR riguardanti le detrazioni per le spese di istruzione ed in particolare ha modificato l'art. 15, comma 1, lettera e) ed ha inserito nel medesimo articolo 15 la nuova lettera e-bis).

A seguito di tali modifiche, la lettera e) che precedentemente riguardava tutte le spese di istruzione detraibili - disciplina la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria mentre la successiva lettera e - bis) disciplina la detrazione delle spese "per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie (800 euro annui per alunno) non cumulabile con quella della suddetta lettera i-octies), mentre la lettera e) contempla solo quella delle spese di istruzione universitaria.

Pertanto, a seguito della circolare 3/E del 3/3/2016 in materia di istruzione risultavano detraibili:

- spese di istruzione universitaria (art.15 lettera e))
- spese per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie (Art.15 lettera e-bis)) entro i 800 euro non cumulativi con la lettera i-octies, tra le quali: le tasse (di iscrizione e frequenza), i contributi obbligatori, i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octies) comprese le spese per la mensa scolastica;
- contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica (es. acquisto cartucce stampanti), all'edilizia scolastica (es. pagamenti piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all'ampliamento dell'offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche e approfondimenti) (Art.15 lettera i-octies)), senza limiti di importo.

L'Agenzia delle entrate con la circolare n.7/E del 4/4/2017 ha fornito ulteriori precisazioni,

elencando tra le Spese di istruzione non universitarie (rigo E/E!=, cod. 12 – Art 15, comma 1, lettera e-bis del TUIR), detraibili nei limiti di €.800,00 per studente, sempre non cumulabili con quelle della lettera i-octies, oltre le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati tra cui:

- la mensa scolastica (già individuata dalla circolare 3/E);
- i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola;
- le gite scolastiche, l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc, svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza), con allegazione della delibera nel caso in cui il pagamento sia effettuato a soggetti terzi (ad es.: all'agenzia di viaggio).

#### **Art. 5 – Utilizzo dei fondi**

Come specificato all'art. 4, anche per rispettare la detraibilità fiscale, il contributo volontario sarà utilizzato per i seguenti scopi principali:

- Innovazione tecnologica: acquisto o noleggio di attrezzature informatiche in genere (ad esempio, PC, videoproiettori, stampanti, cartucce, software, ecc.); sito internet istituzionale e assistenza nei laboratori didattici; pagamento canone connessione internet; pagamento canone noleggio fotocopiatori, ecc.;
- Ampliamento dell'offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed extracurricolare

#### **Art. 6 – Ripartizione del contributo e modalità di gestione e di rendicontazione**

Il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario viene inserito nel Programma annuale e, ogni anno, a consuntivo, viene rendicontato dettagliatamente ed approvato dal Consiglio di Istituto e dai Revisori dei conti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **Art. 7 – Altre forme di raccolta dei contributi**

- Sono consentite nel corso delle manifestazioni organizzate dalla scuola, raccolte da parte delle famiglie di fondi finalizzate al finanziamento di Progetti indicati dal Consiglio d'Istituto su proposta del Dirigente Scolastico. I finanziamenti destinati all'Istituto dovranno essere versati sul conto corrente bancario, per la registrazione in bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tali finanziamenti saranno comunque oggetto di specifiche comunicazioni "ad hoc" da parte dei promotori stessi, con l'indicazione della cifra raccolta e della sua destinazione d'uso.
- Altri contributi di privati a titolo di donazioni in denaro, finalizzate o meno, vengono iscritte a bilancio con Modifiche al Programma Annuale.

#### **Allegato:**

Si elencano in sintesi i principali riferimenti normativi riguardanti la gratuità dell'istruzione pubblica di ogni ordine e grado, e la legittimità della richiesta dei contributi volontari alle famiglie:

- Il D.Lgs 76/2005 (Diritto – dovere all'istruzione e alla formazione), art. 1, riporta:  
Comma 3 "La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età".  
Comma 5. "Nelle Istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è

soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza”.

- Le Istituzioni scolastiche, non risultano titolari di autonomo potere impositivo di tasse e contributi, facoltà questa riservata esclusivamente allo Stato. Le tasse scolastiche sono limitate al 4° e 5° anno degli istituti superiori (articolo 200 – DLgs 16 aprile 1994. n. 297, e DPCM 18 maggio 1990).
- Al fine di perseguire gli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa, il Consiglio di Istituto, può determinare forme di “autofinanziamento” (art. 10 – Comma 1 – DLgs 297/1994), si tratta comunque di una autotassazione, la quale naturalmente è su base volontaria.
- I versamenti volontari a favore delle scuole sono previsti dall’articolo 55 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 (Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”).
- La non ammissibilità dei versamenti in contanti è indicata nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, come modificato dall’Articolo 13 comma 2 della Legge 40/2007
- La nota del MIUR prot. n. 312 del 20 marzo 2012, fornisce precise *“Indicazioni in merito all’utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie*